

DL 183/2020 Proroga termini: primo via libera dalla Camera

24 Febbraio 2021 - XIV legislatura

L'Aula ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del del DL 183/2020 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea"" ([DDL 2845/C](#) - Relatori l'On. Fabio Melilli del Gruppo PD e l'On. Giuseppe Brescia del Gruppo M5S), con numerose modifiche al testo iniziale.

Tra le principali novità - alcune delle quali richieste ed auspiccate da ANCE (si veda al riguardo la notizia di "Interventi" del [9 febbraio u.s.](#)) – si evidenziano le seguenti:

- a modifica degli art. 385 e 386 del Dlgs 14/2019 recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, viene **differito al 1° settembre 2021 il termine per l'emanazione dei decreti ministeriali che dovranno introdurre modelli standard di fideiussione e di polizza assicurativa decennale** a beneficio dell'acquirente di immobili da costruire;

(art. 12 comma 9quater)

- viene **differito al 31 dicembre 2021 il termine** di cui all'art. 1, c. 10 del DL 32/2019 cd. "Sblocca cantieri" **fino al quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva dell'interesse archeologico** ex art. 25 del Dlgs 50/2016 con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del suddetto Dlgs 50/2016;

(art. 13 comma 2, lett. b-bis)

-a modifica dell'art. 1 della L. 145/2018 viene, tra l'altro, previsto che, limitatamente **al 2021, le P.A.** qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla Piattaforma elettronica **possono elaborare gli indicatori di ritardo annuale dei pagamenti, sulla base dei propri dati contabili**, con le modalità fissate dalla norma stessa, **includendo anche i pagamenti non comunicati**, previa relativa verifica del competente organo di controllo di regolarità amministrativa;

(art. 2 comma 4quater)

-viene **prorogato al 31 dicembre 2022 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio**, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto, ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 2-bis del D.L. 244/2016; prorogato sempre al 31 dicembre 2022 il termine di cui all'art. 1, c. 1122, lett. i) della L. 205/2017), per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi **per le categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere** specificatamente indicate nel testo;

(art. 2 commi 4septies e 4octies)

- viene **estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle SpA e s.r.l.** disposte dall'art.106 del DL 18/2020 **alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021** con la precisazione che trattasi dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 da convocarsi entro centottanta (anziché centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio;

(art. 3 comma 6)

-viene **differita al 30 giugno 2021 l'operatività della garanzia straordinaria SACE** (cd. "Garanzia Italia") sulle emissioni di titoli di debito da parte delle imprese colpite dagli effetti della pandemia cui sia attribuito un rating pari ad almeno BB- o equivalente, ai sensi dell'art. 1, c. 14-bis del D.L. 23/2020;

(art. 3 comma 6bis)

-a modifica dell'art. 1 c. 577bis della L. 160/2019 viene **prorogata** fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 **la misura del credito d'imposta per gli investimenti effettuati a Campione d'Italia** ed elevati gli importi massimi agevolabili;

(art. 3 comma 11ter)

-viene disposta la **sospensione fino al 31 dicembre 2022 dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei Confidi nell'albo degli intermediari finanziari**, adottati da Banca d'Italia, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro ai sensi dell'art. 4 del DM 53/2015;

(art. 3 comma 11quater)

-viene disposta la **proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione** prevista dall'art. 24 del DI 23/2020 dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni relative alla prima casa (imposta di registro agevolata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà; credito d'imposta per il riacquisto);

(art. 3 comma 11quinquies)

-vengono **differiti al 31 marzo 2021 i termini** di decadenza e scaduti entro il 31 dicembre 2020, **per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale** con causale COVID-19 e per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti;

(art. 11 comma 10bis)

-viene esteso **fino al 30 giugno 2021 il riconoscimento del credito di imposta** di cui all'art. 38-ter del DL 34/2020 **per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit** sostenuti fino alla suddetta data;

(art. 12 comma 1bis)

-viene **prorogata fino al 30 giugno 2021** la concessione di finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 39, c. 5-bis del DL 34/2020 **per la costituzione di nuove imprese**, nelle forme di società o società cooperativa, **da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi**, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione;

(art. 12 comma 8bis)

-viene disposta la **proroga** al 30 giugno 2021, limitatamente per le lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021, del termine di cui all'art. 8, c. 4, lett. a del DL 76/2020 **sull'adozione dello stato di avanzamento dei lavori in corso di esecuzione da parte del direttore dei lavori**. Viene, inoltre, precisato che il pagamento del SAL deve avvenire nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per lo specifico intervento cui il SAL si riferisce;

(art. 13 comma 1bis)

-viene disposto che **gli adempimenti per il proseguimento dell'esercizio** dopo la scadenza della vita tecnica, **per gli impianti a fune** la cui vita tecnica scada tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, **siano espletati entro centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza**. L'esercizio degli impianti è sospeso fino all'esecuzione con esito favorevole dei suddetti adempimenti. Inoltre, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali, nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità, sono prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 ;

(art. 13 commi 7bis e 7ter)

-viene **estesa all'anno 2021 la collaborazione tra Agenzia del demanio e Regioni con la Fondazione patrimonio comune dell'ANCI** per il supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, regolarizzazione, trasformazione e messa a norma di strutture di proprietà ai fini dell'utilizzo nella fase di emergenza COVID-19 di cui all'art. 1, c.368, della L. 145/2018;

(art. 13 comma 8bis)

-viene **prorogato** fino al 31 dicembre 2021 o, se anteriore, fino alla data di nomina dei Commissari straordinari previsti dal DL 32/2019, **il commissariamento per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli – Bari e dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina**, effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e9, del DL 133/2014;

(art. 13 comma 14bis)

-al fine di assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'UE in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, viene **prevista l'approvazione con un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di specifiche linee guida** con specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare **alle infrastrutture ferroviarie** e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie;

(art. 13 comma 17bis)

-viene disposta la **proroga, limitatamente al 2021, dei termini** di cui all'art. 30, c. 14-bis, del DL 34/2019, **in materia di contributi ai Comuni** con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, **per potenziare gli investimenti** per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

(art. 13 comma 19bis)

Vengono disposte una serie di **proroghe di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016**. Tra queste:

-il differimento **al 31 dicembre 2021** dei termini di cui agli artt. 28 e 48 del DL 189/2016 entro cui è possibile utilizzare le **procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie** derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisorie connesse all'emergenza in corso nei territori in questione;

-**l'affidamento diretto di lavori**, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **per importi inferiori a 150.000 euro**, in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione;

(art. 17ter commi 3 e4)

-**l'estensione** agli anni 2021 e 2022 della possibilità di cui all'art. 1,c.986, L.145/2018 **di escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare** ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee);

-la **proroga al 31 dicembre 2023** dell'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 39, c. 4, lett. b), del DL 109/2018 in materia di **impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione** nelle aree interessate dagli eventi sismici nonché delle risorse destinate al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti da sisma o evento calamitoso;

-il riconoscimento **dell'esenzione del contributo di costruzione**, prevista dall'art. 17 c. 3, lett. d), del DPR 380/2001, **ai titolari di contratti di locazione pluriennale riferiti ad immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti o danneggiati** dagli eventi sismici in questione;

(art. 17quater commi 2, 4 e5)

-viene **riprodotto il testo dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2021, contestualmente abrogato dal disegno di legge di conversione del decreto in oggetto**, con cui viene stabilito che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Viene, inoltre, disposto che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni sono prorogati di quattordici mesi. Viene, altresì, **disposta la proroga al 28 febbraio 2021 del termine finale di scadenza dei versamenti**, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie **e la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi** effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati;

(art. 22bis)

-viene **riprodotto il testo dell'articolo 1 del decreto-legge n. 182 del 2020, contestualmente abrogato dal disegno di legge di conversione del decreto in oggetto**, con cui viene stabilito che sostituisce le norme in materia di **stabilizzazione della detrazione** spettante **ai percettori di reddito di lavoro dipendente** e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall'art.1, c.8,della L. 178/2020. In particolare, viene precisato che la detrazione introdotta spetta nella misura degli importi indicati esclusivamente per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 e che per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'agevolazione spetta con importi raddoppiati rispetto a quelli previsti nel solo secondo semestre 2020.

(art. 22sexies)

In Aula sono stati accolti, tra gli altri, **gli ordini del giorno**, 9/2845-A/105 (riformulato, prima firmataria On. Mazzetti del Gruppo FI), 9/2845-A/33 (riformulato, primo firmatario On. Ciaburro del Gruppo FdI), 9/2845-A/17 (a firma On. Rospi del Gruppo Misto) che impegnano il Governo, **come auspicato da ANCE, a prorogare la scadenza della misura del Superbonus 110 per cento almeno fino al 31 dicembre 2023.**

Il decreto legge che scade l'1 marzo p.v. passa, ora, alla seconda lettura del Senato.

Si veda precedente del [13 gennaio u.s.](#)

In allegato gli ordini del giorno accolti.